

ACCORDO SINDACALE SUL LAVORO DOMENICALE NEL MESE DI DICEMBRE 2004

Il giorno 24 novembre 2004 tra l'Associazione dei Commercianti, degli Operatori turistici e dei servizi della provincia di Bologna e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTUCS- UIL, si è raggiunto il seguente accordo che regola la prestazione lavorativa dei dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi nel periodo dal 1 al 31 dicembre 2004, da valere per tutto il territorio della provincia di Bologna (escluso il comprensorio di Imola).

Tenuto conto delle peculiarità dell'attività di distribuzione del mese di dicembre, le ore di lavoro prestate nelle giornate di domenica (per il Comune di Bologna nelle intere giornate domenicali del 5, 12, 19 dicembre) per effetto delle specifiche ordinanze comunali e dell'art.7 lettera b) della legge n. 370/34 come modificata dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66, verranno compensate con una maggiorazione del 75% della quota oraria della normale retribuzione di cui all' articolo CCNL per dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi rinnovato il 2 luglio 2004.

In alternativa al pagamento della maggiorazione, e fermo restando il godimento del riposo di legge, il lavoratore potrà godere di permessi retribuiti corrispondenti in termini di ore alla maggiorazione spettante (esempio: ad una prestazione di servizio di 8 ore corrisponde un permesso di 6 ore). I suddetti permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva, e comunque non oltre il 1 aprile 2005.

Il godimento del riposo di legge da parte del lavoratore potrà avvenire nella settimana precedente o in quella successiva alla settimana di deroga della chiusura.

Per i lavoratori ad orario ridotto lo specifico trattamento economico previsto dal presente accordo sarà applicato all'entità della prestazione lavorativa.

Anche per i predetti lavoratori vale quanto sopra esposto circa il riposo settimanale.

Nell'ipotesi in cui le ore rese nelle domeniche oggetto del presente accordo superino l'orario normalmente prestato nella settimana, si darà luogo, oltre a quella suddetta, anche all'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo del CCNL della distribuzione e dei servizi rinnovato il 2 luglio 2004, fermo restando quanto sopra previsto circa il riposo settimanale.

Medesimo trattamento verrà applicato per le prestazioni lavorative rese in una delle domeniche oggetto del presente accordo dai lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale con attività svolta in alcune giornate nella settimana.

Tali lavoratori restano esclusi dall'applicazione della maggiorazione prevista per il lavoro supplementare nei casi in cui concordino con il datore di lavoro lo spostamento della giornata di riposo in una delle giornate di norma lavorative.

P. Associazione Commercianti
Operatori Turistici e dei
Servizi della provincia
di Bologna

P.FILCAMS-CGIL

P.FISASCAT-CISL

P.UILTUCS-UIL